Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Giovedì, 31 dicembre 1925 — Numero 303

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Da sabato 2 gennaio 1926 verrà sospeso l'invio della* Gazzetta Ufficiale *agli abbonati del corrente anno che non abbiano rinnovato l'abbonamento.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2544.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2282.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina presso il Ministero delle comunicazioni per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina presso il Ministero delle comunicazioni per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2545.

LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2283.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2546.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2284.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, riguardante il computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI
P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2547.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2285.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2548.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, relativo alla unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, relativo alla unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2549.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2271.

Assegnazione all'Amministrazione del demanio e delle tasse dei primi procuratori e procuratori delle imposte provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca ed in servizio presso gli uffici del registro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, relativi all'assimilazione economica e giuridica del personale del cessato regime;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2162, che estende al personale provinciale delle imposte dirette proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando l'attribuzione dei gradi e degli stipendi fatta in dipendenza del R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2162, i primi agenti ed agenti delle imposte provenienti dai ruoli del cessato regime che alla data del 7 dicembre 1924 si trovavano in servizio presso gli uffici del registro esistenti nei territori annessi, sono assegnati definitivamente all'Amministrazione del demanio e delle tasse, con i corrispondenti gradi di primo procuratore e procuratore del registro.

Art. 2.

Gli impiegati di cui all'articolo precedente formeranno elenco distinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.
Sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2162.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2550.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1925, n. 1057.

Sistemazione di debiti e crediti di tesoreria in dipendenza dell'emissione di buoni di cassa da L. 1 e 2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto i decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495, e 1° ottobre 1917, n. 1550, concernenti l'emissione di buoni cartacei da una e due lire contro immobilizzazione di monete divisionali d'argento;

Veduta la legge 17 febbraio 1921, n. 141, che ha autorizzata la sostituzione dei buoni cartacei con pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e due;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1989, in base al quale i buoni cartacei da una e due lire non presentati al cambio sono rimasti rispettivamente prescritti col 31 dicembre 1923 e col 31 dicembre 1924;

Considerato che la sostituzione dei buoni di carta con pezzi di nichelio è integralmente avvenuta e che pertanto questi ultimi debbono essere dedotti dal conto della tesoreria ed inscritti nel conto patrimoniale dello Stato analogamente a tutte le altre monete di appunto, le quali non hanno alcuna contropartita di riserva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la cancellazione dai debiti di tesoreria della somma di L. 281,000,000 in buoni cartacei da lire una e due e la iscrizione nel conto patrimoniale dello Stato della medesima somma in buoni di nichelio di pari valore nominale.

Art. 2.

Le monete divisionali d'argento immobilizzate ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 495, sono svincolate ed in corrispondenza è autorizzata la cancellazione dai crediti di tesoreria della somma di L. 191,000,000 in spezzati d'argento, che potranno essere attribuiti al fondo di dotazione per il servizio di tesoreria, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, previa equiparazione alla valuta aurea.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 243. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2551.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1925, n. 1056.

Restituzione agli istituti di emissione di anticipazioni a terzi per conto dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827; 23 maggio 1915, n. 711; 31 agosto 1916, n. 1124;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, che autorizzò anticipazioni a favore dei cerealicoltori danneggiati dalle arvicole;

Visto il R. decreto 10 novembre 1920, n. 1636, riguardante anticipazioni per l'incremento della cerealicoltura;

Veduti i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, ed il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363, coi quali furono concesse anticipazioni agli agricoltori del Veneto;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1454, concernente anticipazioni a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769, riguardante le anticipazioni per la requisizione degli zolfi;

Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2379, col quale fu provveduto alla chiusura effettiva della gestione svoltasi attraverso il « conto corrente approvvigionamenti e consumi » istituito presso i tre istituti di emissione;

Riconosciuta l'opportunità di rimborsare agli istituti di emissione coi fondi propri del Tesoro, la speciale residua circolazione denominata « anticipazioni a terzi per conto dello Stato » e proveniente dalle gestioni fuori bilancio, di cui all'art. 1 del presente decreto, attuate con mezzi tratti dalla circolazione bancaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La situazione dei conti delle gestioni fuori bilancio attuate con mezzi tratti dalla circolazione bancaria per conto dello Stato è, dopo l'applicazione del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2379, la seguente:

SALDI A DEBITO DEL TESORO:

Conti presso la Banca d'Italia:		
1. Conto interessi e spese inerenti ai servizi vari degli approvvigionamenti .	L.	387,007.20
2. Anticipazioni all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione	»	3,980,000 —
Conti presso il Banco di Napoli:		
3. Anticipazioni ai cerealicoltori nei Comuni danneggiati dalle arvicole . . .	»	3,050,182.48
4. Anticipazioni per l'incremento della cerealicoltura	»	87,720,792.20
5. Anticipazioni agli agricoltori del Veneto	»	120,000,000 —
Conti presso il Banco di Sicilia:		
6. Anticipazioni per approvvigionamento zolfi	»	56,578,786.55
	L.	271,716,768.43

SALDI A CREDITO DEL TESORO:

Conti presso la Banca d'Italia:

1. Conto trasporti	L.	1,952,717.61
2. Conto approvvigionamento agrumi	»	2,740,345.89
3. Somma residuale del conto approvvigionamenti e consumi (art. 1 ultimo comma del R. decreto 30 ottobre 1924, numero 2379)	»	21,628,072.13
4. Mercato serico (avanzo di gestione)	»	28,960,171 —
Conti presso il Banco di Napoli:		
5. Approvvigionamento agrumi . . .	»	427,181.41
Conti presso il Banco di Sicilia:		
6. Approvvigionamento agrumi . . .	»	4,257,033.19
	L.	59,965,521.23
Differenza dei saldi, ossia debito di circolazione del Tesoro	L.	211,751,247.20

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento dal fondo di cassa dell'Erario della somma di L. 211,751,247.20 da versarsi alla Banca d'Italia, incaricata di regolare i conti col Banco di Napoli e col Banco di Sicilia, in rimborso dei biglietti bancari circolanti sotto la denominazione « anticipazioni a terzi per conto dello Stato ».

Effettuato il detto rimborso, tutte le partite di debito e di credito indicate nel precedente articolo rimangono definitivamente chiuse e le somme ricuperate dagli istituti di emissione, presso cui gli Enti sovvenzionati continueranno ad eseguire i versamenti, saranno rimborsate dagli istituti medesimi al Tesoro dello Stato.

Art. 3.

Nel conto del Tesoro, di cui all'art. 609 del regolamento di contabilità generale dello Stato, sarà iscritto il credito di tesoreria di L. 211,751,247.20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 241. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2552.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2273.
Modificazioni al R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, sulla pesca marittima in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al cap. I, titolo VI, del regolamento sulla pesca marittima in Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, è sostituito il seguente:

CAP. I. — Art. 19. — L'esercizio della pesca delle spugne in tutta la distesa degli algamenti spugniferi della Tripolitania e della Cirenaica da parte delle persone indicate dall'art. 15, è soggetto al permesso rilasciato dalla autorità marittima di Tripoli, Bengasi e Derna e avrà la durata di un anno a decorrere dal 15 novembre.

Art. 20. — La pesca delle spugne dovrà di regola esercitarsi soltanto con uno dei sistemi seguenti:
Scafandro (palombaro);
Tuffo (esercitato da sommozzatori);
Draga (gangàva);
Fiocina (tridente - Kamakis).

Il Governatore potrà autorizzare altri sistemi di pesca.

Il numero complessivo delle navi e delle barche di ciascuna categoria degli scafandri e degli altri strumenti di pesca delle spugne potrà essere limitato per singole campagne dal Governatore.

Art. 21. — Per l'esercizio della pesca delle spugne col sistema dello scafandro, quest'ultimo, anche se sia collocato su un galleggiante autonomo, è considerato quale accessorio della nave deposito, sulla quale figureranno imbarcate tutte le persone necessarie all'impresa. La nave deposito dovrà battere bandiera italiana. Il permesso di pesca sarà ad essa intestato. Gli scafandri saranno iscritti in apposito registro.

Art. 22. — L'arruolamento per la pesca delle spugne deve essere fatto mediante contratto da stipularsi a norma dell'art. 522 del Codice di commercio qualunque sia la stazza della nave deposito.

Le anticipazioni sui compensi pattuiti per l'intera campagna dovranno corrispondersi dopo l'arruolamento e non potranno superare due mensualità. Quelle successive non dovranno essere superiori ad una mensualità per ogni mese trascorso dal giorno dell'arruolamento. Ogni anticipazione dovrà essere comprovata mediante regolare quietanza. Alla fine di ogni campagna dovrà essere presentata all'autorità marittima la nota delle spugne giornalmente pescate da ciascun palombaro.

Art. 23. — Le persone arruolate per la pesca delle spugne col sistema dello scafandro saranno divise in due gruppi:
a) personale della nave deposito;
b) squadre di lavoro.

Al primo è devoluta la condotta nautica della nave deposito.

Il secondo attende alla ricerca e allo sfruttamento degli algamenti mediante gli scafandri.

La direzione della nave deposito sarà affidata a marittimi aventi il grado di marinai autorizzati al traffico o di padroni, a seconda del tonnellaggio della nave. Alla direzione di ogni scafandro sarà posto un marinaio autorizzato alla pesca d'alto mare. I componenti le squadre di lavoro dovranno essere iscritti fra la gente di mare di 1ª o di 2ª categoria.

I palombari, per essere ammessi ad esercitare la pesca delle spugne sugli algamenti della Libia, dovranno provare di possedere un tirocinio di due anni almeno nella stessa pesca.

Sarà permesso l'imbarco dell'armatore, o di persona di sua fiducia, al solo scopo di cooperare col capitano della nave deposito alla buona riuscita della campagna. Tali persone non dovranno esercitare alcuna ingerenza in ciò che riguarda la direzione tecnica della nave o i rapporti disciplinari e di servizio fra il capitano e l'equipaggio.

Art. 24. — Le autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Derna, potranno, in base all'art. 72 del Codice di marina mercantile della Libia, permettere l'arruolamento di palombari di nazionalità straniera in eccedenza della proporzione prevista in tale articolo.

Art. 25. — La pesca delle spugne con gli altri sistemi indicati nell'art. 20 potrà essere esercitata da barche isolate, purchè esse, tenuto conto del loro tonnellaggio, siano dirette da persone debitamente autorizzate a norma del Codice per la marina mercantile e del presente regolamento e i componenti l'equipaggio appartengano alla gente di mare di 1ª e 2ª categoria, a seconda del genere di pesca, a cui la barca si dedica.

Art. 26. — La pesca delle spugne da parte di barche estere sarà permessa previa autorizzazione del Ministero delle colonie, d'accordo col Ministero degli affari esteri.

Saranno esonerate dall'obbligo di aggregarsi a navi deposito di bandiera italiana, le sole navi estere, munite delle carte di bordo della propria nazione, le quali si rechino dall'estero sugli algamenti spugniferi della Tripolitania e della Cirenaica e ne ripartano a campagna ultimata.

Nell'esercizio della pesca esse dovranno però assoggettarsi alle prescrizioni di carattere generale che la regolano quali il rilascio del permesso, il pagamento dei relativi diritti, la registrazione del prodotto presso l'autorità marittima incaricata, nonchè alle norme speciali di cui nel successivo art. 34.

Art. 27. — Le navi deposito di stazza netta inferiore a 50 tonnellate non potranno aggregarsi più di due scafandri. L'autorità marittima stabilirà volta per volta il numero massimo degli scafandri da aggregarsi a navi deposito di stazza netta superiore a quella ora indicata.

Art. 28. — Per ottenere il permesso di pesca delle spugne dovrà essere presentata domanda all'autorità marittima competente indicando:

1° il nome, il cognome e il domicilio del proprietario e dell'armatore, quando questi non sia lo stesso proprietario, e la dichiarazione se l'armatore intenda prendere parte alla campagna o imbarcare persona di sua fiducia;

2° il nome e la portata della nave o barca;

3° i sistemi di pesca che si vogliono adottare;

4° il numero e la qualità degli strumenti e degli attrezzi da pesca, e, se si tratta di pesca con scafandro, i nomi e le caratteristiche di questi.

L'autorità marittima competente, in seguito alla domanda presentata, procederà all'arruolamento, a norma del precedente art. 23 e rilascerà il permesso.

Le domande per le navi o barche straniere dovranno essere munite del visto del rispettivo console.

Art. 29. — Nell'esercizio della pesca delle spugne non potrà farsi uso di navi, barche e apparecchi diversi da quelli denunciati. Tutti i cambiamenti nella composizione dell'equipaggio dovranno essere dichiarati all'autorità che ha rilasciato il permesso. Le spugne pescate dovranno essere custodite sulla nave deposito a cui gli scafandri appartengono. E' vietato di allontanarsi dai mari della Libia se non si sia provveduto alla registrazione del prodotto e pagato il dazio di esportazione di cui alla tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica approvata con R. decreto 14 giugno 1913, n. 1582.

Art. 30. — La pesca con lo scafandro e con la draga (gangàva) è proibita lungo il litorale della Tripolitania e della Cirenaica, nella zona compresa fra il lido e la linea di 20 metri di profondità.

Art. 31. — I pescatori che esercitano la pesca con i sistemi dello scafandro, del tuffo e della fiocina non possono pescare, trasportare e vendere spugne che, immerse nell'acqua, non raggiungano il diametro massimo seguente:

le equine di cm. 8;

le fine (melati) di cm. 4;

le zimmoche di cm. 4.

I pescatori che usino la draga non incorrono nelle penalità stabilite dall'art. 61 per la pesca delle spugne inferiori alla dimensione minima ma queste devono essere consegnate all'autorità marittima e vendute a beneficio dell'Erario.

Art. 32. — Possono essere accordate concessioni dell'uso esclusivo di determinate zone di mari a privati, a società od associazioni, che si propongono di esercitare la spugnicultura, siano ritenute idonee dalle autorità marittime e presentino garanzie per la esecuzione dell'esperimento. La concessione è fatta mediante decreto dei Governi coloniali.

Art. 33. — Il servizio, il riposo settimanale dei palombari e delle altre persone addette alla pesca delle spugne e le regole preventive degli infortuni nell'uso degli apparecchi di pesca, sono regolate da norme speciali da approvare con decreto del Ministero delle colonie.

Art. 34. — Il prodotto della pesca delle spugne deve essere portato nei porti di Tripoli, Bengasi e Derna per la relativa registrazione presso gli uffici doganali, i quali avranno cura di denunciare alle autorità marittime del posto i risultati delle registrazioni fatte e le eventuali infrazioni a tale norma.

Coloro che contravvengono a tale disposizione, vendendo o cercando di vendere il prodotto alla pesca in mare o in altri porti, sono puniti a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente regolamento ed incorrono nella revoca del permesso.

Adempiuta la formalità della registrazione, i pescatori potranno disporre liberamente del loro prodotto.

Art. 35. — Le spugne da sottoporre alla registrazione sono le seguenti:

Spugne equine;

Zimmoche;

Fine (melati);

Orecchi di elefante.

Art. 36. — Le spugne nere raccolte sulla spiaggia saranno sottoposte a registrazione presso l'ufficio doganale più vicino ed assoggettate ad una tassa di L. 25 al quintale. Dopo di ciò coloro che le avranno raccolte potranno disporre liberamente delle stesse.

Le relative registrazioni saranno annualmente comunicate alla Capitaneria, sede della rispettiva circoscrizione marittima.

Art. 37. — Il permesso della pesca delle spugne è soggetto al pagamento dei diritti seguenti:

1° per ogni nave o barca addetta alla pesca colla fiocina (tridente o Kamakis), L. 100;

2° per ogni nave o barca cui sono addetti tuffatori, L. 200;

3° per ogni nave o barca addetta alla pesca con draga (gangàva) e di stazza non superiore alle 5 tonnellate nette, L. 200;

4° per ogni nave o barca addetta alla pesca come sopra e di stazza superiore alle 5 tonnellate nette, L. 300;

5° per ogni macchina cui siano adibiti non più di 5 palombari, L. 1400;

6° per ogni palombaro oltre il numero di 5 in ciascuna macchina, L. 200;

7° per ogni nave o barca addetta alla pesca con speciale apparecchio, L. 2000.

Art. 38. — Il Ministro per le colonie può sospendere la pesca delle spugne, in determinate località, per la tutela di questo prodotto, con decreto sul quale sarà indicata la durata della sospensione.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 54 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, ed è modificata la numerazione degli articoli dello stesso regolamento, dal 33 del cap. II, titolo VI, che prende il numero 39 al 53 del titolo VII che prende il n. 59. Il nuovo art. 59, già art. 53, è modificato nel modo seguente:

« Gli istituti e le società commerciali mutuanti potranno assoggettare a custodia il prodotto della pesca a bordo, mediante un loro rappresentante, oppure ritirare il prodotto stesso per depositarlo in magazzini designati dagli uffici di porto.

« Qualora il prodotto non venga ritirato dal creditore se ne farà speciale annotazione nel giornale di pesca, firmata dal debitore e dal creditore ».

Art. 3.

Nel titolo VII del predetto regolamento è aggiunto il seguente nuovo articolo, che prenderà il numero 60:

« Qualsiasi operazione di credito mediante pegno sulla nave ed accessori o sul prodotto della pesca dovrà essere compiuta dagli armatori e fatta in loro nome, salvo il consenso dei proprietari della nave, quando siano diversi dagli armatori. Sono salve le facoltà dei capitani, previste dagli articoli 507 e 509 del Codice di commercio ».

Art. 4.

E' modificata la numerazione degli articoli del titolo VIII « Infrazioni, pene e provvedimenti penali » del predetto regolamento 27 marzo 1913, n. 312, dal 56 che prende il numero 61, al 63 che prenderà il numero 68.

L'articolo che prende il numero 61 è sostituito dal seguente:

« Le contravvenzioni agli articoli 6, ultimo capoverso, 7 a 10, 12, 14 capoverso, 15, 20, sono punite con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

« Le infrazioni agli articoli 13, 14 prima parte, 17, 19, 20 primo e secondo capoverso, 30, 31, 33, 34, 36, 45 ed ai divieti che saranno emanati a tenore degli articoli 38 e 46 sono punite con la multa da L. 200 a L. 5000 ».

Art. 5.

La disposizione transitoria del titolo IX è abrogata.

Art. 6.

Il Ministro per le colonie è autorizzato a coordinare in testo unico il regolamento per l'esercizio della pesca marittima in Tripolitania ed in Cirenaica, tenendo presenti le modificazioni introdottevi con questo e con i precedenti Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2391; 21 novembre 1920, n. 1712, e 15 luglio 1923, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2553.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2281.

Modificazioni ai Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, riguardante la istituzione del servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

il Duca della Vittoria, maresciallo d'Italia Armando Diaz, vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le colonie, il Ministro per l'interno, il Ministro per le finanze, il Ministro per la guerra, il Ministro per la marina, il Ministro per l'aeronautica, il Ministro per l'economia nazionale e il Ministro per le comunicazioni.

« Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

« Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il capo di Stato Maggiore generale, presidente del Consiglio dell'esercito;

il capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente del Comitato degli ammiragli;

il capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

il presidente del Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

« Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emanare le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

« Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione suprema di difesa ».

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Sono organi consultivi della Commissione suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'esercito (di cui all'art. 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Consiglio superiore della Regia aeronautica;

d) il Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5) ».

Art. 3.

All'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione ed allo impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

« Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

1° un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri, guerra, marina, aeronautica;

2° i direttori generali del Ministero dell'economia nazionale;

3° dieci direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati (permanentemente, o a volta a volta) secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli affari esteri, colonie, interno, giustizia ed affari di culto, finanze, istruzione pubblica, lavori pubblici, comunicazioni (uno per la marina mercantile, uno per le poste e telegrafi) e dal Commissariato per l'emigrazione;

4° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese, nominati dal presidente del Comitato, sentite le associazioni stesse;

5° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del Comitato;

6° il segretario generale della Commissione suprema di difesa.

« I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 4 e 5 durano in carica due anni; al 1° gennaio 1926 scade la metà di essi in seguito a sorteggio.

« Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte tra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

« Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

« Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza il Comitato fa capo ad una propria segreteria e agli organi del Ministero dell'economia nazionale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero stesso, in accordo col presidente del Comitato.

« Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e comandato, a sua richiesta, dai Ministeri interessati.

« Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125 ».

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è soppresso.

Il 3° comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« La segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio esercito e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica. Essa è posta alle dipendenze disciplinari ed amministrative del Ministero della guerra ».

Art. 5.

All'art. 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Il servizio degli osservatori industriali fa parte del Ministero dell'economia nazionale ed è alla diretta dipendenza del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, per il suo speciale servizio ».

Art. 6.

Al 3° e 4° comma dell'art. 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sono sostituiti i seguenti:

« I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria del Comitato per la mobilitazione civile, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

« Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riservarsi di riferire direttamente al presidente del Comitato per la mobilitazione civile ».

Art. 7.

Al 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'osservatore industriale, od altri che, appartenendo al personale dipendente dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile, comunichi, anche ad una sola persona, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione fino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000 ».

Art. 8.

Al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Gli osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica e fra i chimici delle suddette Amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle Amministrazioni militari interessate, di concerto col Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 9.

Al 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione) provvederà il Ministero dell'economia nazionale, sul cui bilancio sarà inscritta la somma di L. 60.000 che verrà erogata e ripartita secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze ».

Art. 10.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà a coordinare le funzioni del servizio osservatori industriali con quelle dei dipendenti organi che abbiano compiti affini.

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad emanare ogni altra disposizione necessaria per regolare i passaggi di attribuzioni e di compiti in conseguenza del presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2554.

REGIO DECRETO 2 novembre 1925, n. 2287.

Proroghe di termini per i medici di bordo della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno, a far tempo dal 4 luglio 1925, i termini indicati al 2° ed al 3° comma dell'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167.

Art. 2.

Alle sessioni di esami di idoneità, previste nel 3° comma dell'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167, che potranno essere bandite prima della scadenza del 4 luglio 1926, i sanitari della Venezia Giulia, autorizzati provvisoriamente a continuare nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo, potranno partecipare, indipendentemente dal limite di età di anni 35, fissato per l'ammissione agli esami di che trattasi, dall'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2555.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2290.

Quantitativo massimo di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane da ammettersi annualmente nel Regno con trattamento di favore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quantitativo massimo dei semi oleosi delle Colonie italiane da ammettere annualmente all'importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto legge 23 novembre 1921, n. 1797, è portato alla misura di quintali 150,000.

Art. 2.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 187. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2556.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2289.

Disposizioni circa la responsabilità degli amministratori dei Comuni e delle Provincie e l'approvazione dei conti di detti Enti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.

« E' presieduto dal Prefetto, o da chi ne fa le veci.

« Per l'esame dei conti intervengono in Consiglio di prefettura, con voto deliberativo: il ragioniere capo della Prefettura ed il direttore di ragioneria od il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza. Durante la discussione assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilità degli amministratori contemplati dal successivo art. 3 ».

Art. 2.

L'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« L'art. 317 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

« Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Prefetto o il Sottoprefetto, secondo la rispettiva competenza, li fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000, da stabilirsi dal Prefetto o Sottoprefetto e che viene devoluta a favore della Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali.

« I Consigli comunali e provinciali devono deliberare i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese; se la deliberazione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito, rispettivamente, al Prefetto o al Sottoprefetto che lo fa eseguire da un Commissario in sostituzione del Consiglio. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto da parte del Consiglio e ne riferisce al Prefetto o al Sottoprefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 42 43 e 49 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione del conto sia ad essi da imputarsi.

« Della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o del Commissario sul conto è data notizia al contabile, in quanto porti variazioni nel carico e discarico, ed agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della Provincia, insieme col conto, con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli atti e documenti che ne fanno parte.

« Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per otto giorni ed il presidente della Deputazione provinciale, a mezzo di avviso, da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia e da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni capoluoghi di circondario per il periodo suindicato, informano il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nei rispettivi uffici di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni o i loro reclami.

« Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura, con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udito, ove lo richiedano, le parti interessate.

« La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma quinto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

« Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.

« Le modalità del procedimento dinanzi al Consiglio di prefettura e del ricorso alla Corte dei conti sono stabilite col regolamento ».

Art. 3.

L'art. 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate dai rispettivi Consigli, e, nei casi degli articoli 26 e 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, o ne contraggano l'impegno, ovvero diano esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

« Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

1° quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose od opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

2° quando abbiano trascurato l'applicazione e la riscossione dei tributi regolarmente deliberati o delle altre entrate pertinenti all'Ente e ne sia derivato un danno a questo;

3° quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate dal Consiglio ed approvate nei modi di legge.

« La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa soltanto allorchè ne sia intervenuta la ratifica da parte dei rispettivi Consigli e questa sia stata approvata nei modi di legge ».

Art. 4.

L'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli articoli 209 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, possono essere iniziate di ufficio, o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, o su istanza di qualsiasi contribuente e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 186 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2557.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2288.

Modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento sulla Sanità marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento per la Sanità marittima, approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167;

Veduti i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167, sono sostituiti i seguenti:

Art. 28. — Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.

L'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del Regno, che saranno designati dallo stesso Ministero.

Le sessioni di esami sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni due anni o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile.

Lo stesso Ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna Commissione esaminatrice un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile e uno del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 29. — Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito, il quarantesimo anno di età;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del Regno;

7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

Art. 33. — I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave; tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per i passeggieri di 3ª classe, per gli emigranti e per gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio; tuttavia, i medici di bordo potranno essere autorizzati a percepire un onorario per le prestazioni richieste dagli altri passeggieri di classe nei casi e nella misura che saranno indicati dal Ministero dell'interno, di concerto con quelli degli affari esteri e delle comunicazioni.

I medici di bordo autorizzati hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela della igiene e sanità a bordo, durante la intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.

Art. 2.

Al capo IV del regolamento per la sanità marittima, approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 29-*bis*. — Per i medici della Regia marina e del Regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all'articolo 28, può essere concessa dal Ministero dell'interno a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del Mi-

nistero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga del limite di età, di cui al n. 1 dell'art. 29.

Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della Regia marina e del Regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal Ministero dell'interno.

Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi regolare servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria.

Art. 29-*ter*. — Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, è data facoltà ai Prefetti delle Provincie marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessità e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il Ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

3° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurgi del Regno;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a due mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a due mesi;

6° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

Non sarà concessa dal Ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia.

Qualora dall'esame del certificato di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalità indicate al comma 5 dell'art. 37-*bis*.

Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi articoli 33, 37-*bis* (secondo e ultimo comma) e 37-*ter* (eccettuata la lettera *B*).

Art. 37-*bis*. — Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo.

A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al Ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al Ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.

Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art. 37-*ter*, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.

Ove dall'esame del certificato di cui al n. 7 dell'art. 29 risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una Commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna Provincia dal Ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del Regio esercito o della Regia marina, e dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del Consiglio dell'Ordine stesso.

Le spese che possono occorrere per la convocazione della Commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di Tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica, per il tramite del Prefetto.

In ogni tempo il Ministero dell'interno può fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possieda i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalità indicate nei comma precedenti, nonchè di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potrà essere ordinata dal Ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del Ministero degli affari esteri (Commissariato generale dell'emigrazione).

Art. 37-*ter*. — Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all'art. 36, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo:

A) Viene revocata dal Ministero dell'interno:

1° ogni volta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneità fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'art. 29;

2° quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

B) Può essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti Capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione.

C) Viene sospesa:

1° quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'art. 37-*bis*;

2° quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto.

La sospensione o la revoca sono adottate dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Art. 37-*quater*. — Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico-sanitario uno o più medici di bordo, è tenuto ad annotare, motivandoli, nel giornale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nei loro confronti.

In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, è sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovrà firmarlo, e, al termine del viaggio, verrà consegnato dal capitano alla competente Capitaneria di porto.

La Capitaneria trasmetterà detto documento al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) uni-

tamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2558.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2274.

Dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni dei beni immobili dell'Aeroporto Ferdinando Bonazzi, in Campoformido.

N. 2274. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, vengono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni dei beni immobili costituenti l'attuale Aeroporto Ferdinando Bonazzi, in Campoformido.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1925.

Numero di pubblicazione 2559.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2250.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola.

N. 2250. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cicagna (Genova).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cicagna, in provincia di Genova.

MAESTA',

Gravi dissensi manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Cicagna determinarono, nello scorso febbraio, le dimissioni di otto consiglieri, tra cui il sindaco e due assessori, e poichè altro consigliere si era dimesso dalla carica fin dal luglio del 1923, il Consiglio venne a trovarsi in numero insufficiente ad assicurare il regolare funzionamento della civica azienda.

Nè la nuova Amministrazione formatasi a seguito del ritiro delle dimissioni da parte di tre soli consiglieri, ha potuto esplicare regolarmente la sua attività. Vissuta di vita stentata ed incerta, fra la indifferenza prima, l'occulta e poi palese ostilità della grande maggioranza della popolazione, ogni sua azione ha rivolto ad avversare le nuove correnti nazionali, determinando nell'ambiente locale una diffusa e vivace reazione, che ha avuto palesi e sintomatiche manifestazioni in occasione della costituzione del Comitato per il Monumento ai caduti, e che, qualora non ne fossero prontamente rimosse le cause, potrebbe degenerare in gravi perturbamenti anche con ripercussioni nei finitimi Comuni della vallata di Fontanebuona, stretti da molteplici rapporti al comune di Cicagna, che viene considerato come il naturale capoluogo.

Le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico e la necessità di assicurare il normale svolgimento dei servizi della civica azienda, hanno determinato il Prefetto a sospendere la rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

In tale situazione, non potendosi far luogo alla convocazione dei comizi per la integrazione della ordinaria rappresentanza elettiva, ed occorrendo anche munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri per procedere alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cicagna, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Orazio Garbarino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1925.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni alta Italia » con sede in Torino, all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1925 della Società anonima « Assicurazioni alta Italia », con sede in Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

Ritenuto che la Società stessa con deliberazioni dell'assemblea in data 14 luglio e 30 ottobre 1925, regolarmente affisse e pubblicate, ha portato il proprio capitale azionario a L. 20,000,000, destinandone L. 10,000,000 all'esercizio del ramo vita;

Considerato che è stata fornita la prova della sottoscrizione dell'intero capitale e dell'avvenuto complessivo versamento per la somma di L. 6,500,000, di cui L. 5,500,000 in conto del capitale riservato all'esercizio del ramo vita;

Visto il certificato in data 1° dicembre 1925, comprovante il deposito presso la Banca d'Italia, sede di Torino, di titoli di rendita italiana 3.50 per cento per il complessivo valore nominale di L. 2,900,000;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta società per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Assicurazioni alta Italia », con sede in Torino, capitale sottoscritto L. 20,000,000, versato lire 6,500,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti-legge e nel regolamento sovracitati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Società, debitamente autenticati:

1. Tariffa denominata 1-A di assicurazione per la vita intera a premio vitalizio, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga.

2. Tariffa denominata 1-B di assicurazione per la vita intera a premio unico, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, a premio unico.

3. Tariffa denominata 1-C di assicurazione per la vita intera a premio temporaneo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, a premio temporaneo.

4. Tariffa denominata 2-A di assicurazione mista a premio annuo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito oppure immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato.

5. Tariffa denominata 3-A di assicurazione a termine fisso a premio annuo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, contro il pagamento di un premio annuo per la durata dell'operazione ed in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato.

6. Tariffa denominata 4-A di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante a premio annuo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro la durata del contratto.

7. Tariffe denominate 4-B (per adulti) e 4-C (per età giovanili) di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale crescente a premio annuo, per l'assicurazione di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato purchè questa avvenga entro un dato periodo.

8. Tariffe denominate 5-A (per adulti) e 5-B (per età giovanili) di assicurazione di capitale differito a premio annuo, per l'assicurazione di un capitale pagabile ove l'assicurato raggiunga l'età stabilita.

9. Tariffa denominata 6-A di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, per l'assicurazione di una rendita vitalizia a cominciare da un dato termine, a premio annuo pagabile durante il differimento.

10. Tariffe denominate 6-B di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata sopra una testa rispettivamente per maschi e femmine.

Roma, addì 26 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1925.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni alta Italia » con sede in Torino, ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nei rami cristalli, grandine e bestiame, oltre che nei rami già precedentemente autorizzati.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1924, col quale la Società anonima « Assicurazioni alta Italia » è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni nei rami incendio, disgrazie accidentali, furti, responsabilità civile e trasporti;

Vista la domanda 5 dicembre 1925 presentata dalla stessa società allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare in altri rami di assicurazione;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni alta Italia », con sede in Torino, capitale sottoscritto L. 20,000,000 versato lire 6,500,000, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nei rami cristalli, grandine e bestiame, oltre che nei rami ai quali è stata precedentemente autorizzata.

Roma, addì 26 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. **19**).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	644 645	Cap. 50,000 — » 34,500 —	Moreno *Chiarina-Maria-Vincenza* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fernanda Manfredini di Guglielmo, ved. Moreno.	Moreno *Maria-Chiara-Vincenza* fu Francesco minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	232744	200 —	Albertini *Gian-Mario* fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Laura, ved di Albertini Alberto, dom. a Milano; con usufrutto a Brambilla Laura fu Francesco, ved. di Albertini Alberto, dom. a Milano.	Albertini *Giovanni* fu Alberto, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	367828	510 —	Trentin Giulio, Giorgio, Maria, Olga e Margherita fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Viotto Marina, ved. di Trentin Vittorio, dom. a Mestre (Venezia) in parti eguali.	Trentin Giulio, Giorgio, Maria, Olga e Margherita fu *Vittorio*, minori, ecc., come contro.
»	333928	115 —	Costa Marianna fu *Paolo*, moglie di Sposito Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata.	Costa Marianna fu *Francesco-Paolo*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	683658	70 —	Bagnasco Rosa fu *Giovanni*, nubile, dom. a Cairo Montenotte (Genova).	Bagnasco Rosa fu *Giuseppe*, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	374128	500 —	Corte *Armando* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	Corte *Giovanni* di Luigi, minore, ecc., come contro.
» » »	160070 137843 133283	130 — 110 — 185 —	Monico Vittorio, Ernesto e Maria-Luisa fu Gino, minori sotto la patria potestà della madre Ruggeri Maria Ugolina di Ernesto, ved. di Monico Gino, dom. in Altavilla Vicentina (Vicenza); con usufrutto vitalizio a Dalla Vedova *Elisa* fu Giuseppe, ved. di Monico *Vittorio*, dom. a Vicenza.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Dalla Vedova *Anna-Elisa* fu Giuseppe, vedova di Monico Vittorio o *Pietro-Vittorio*, dom. a Vicenza.
3.50 %	322207	14 —	*Merlo* Maria-*Rosa*-Cristina di *Maurizio*, moglie di Raux *Giulio*, dom. in San Giorgio Canavese (Torino).	*Merle* Maria-*Rosina*-Cristina, di *Andrea-Maurizio*, moglie di Raux *Emilio-Giulio-Giuseppe*, dom. come contro.
» » » »	1893 2610 3367 3830	14 — 17,50 14 — 14 —	Intestato come la precedente con usufrutto vitalizio a *Merlo Maurizio* fu Maurizio, dom. in San Giorgio Canavese (Torino).	Intestate come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Merle Andrea-Maurizio* fu Maurizio, dom. come contro.
»	4341	14 —	*Merlo* Maria *Rosa* di *Maurizio* moglie, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio, come la precedente.	

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	390440	105 —	*Randelli* Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, ved. *Randelli*, dom. a Palermo.	*Rondelli* Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, ved. *Rondelli*, dom. a Palermo.
» »	298562 298564	680 — 680 —	Ceccato Carlo di *Gianfrancesco* dom. a Venezia; con vincolo di usufrutto vitalizio.	Ceccato Carlo di *Ferdinando detto Gianfernando*, dom. a Venezia; con vincolo di usufrutto vitalizio.
» »	298561 298563	680 — 680 —	Ceccato Andrea di *Gianfrancesco* dom. a Venezia, con vincolo di usufrutto vitalizio.	Ceccato Andrea di *Ferdinando detto Gianfernando*, dom. a Venezia; con vincolo di usufrutto vitalizio.
»	273089	1,800 —	De Moro Albertina-Alice-Emilia fu *Emilio*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	De Moro Albertina-Alice-Emilia fu *Pietro-Emilio*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.
Ricevuta provvisoria n. 1 di cartelle Cons. 3.50 % (1906) emessa il 16 settembre 1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Ferrara.		Cap. 8,000 —	Gioccoli *Gualtiero*.	Gioccoli *Gaetano-Giuseppe-Maria detto Gualtiero fu Giorgio.*
3.50 %	266349 266350	367.50 367.50	*Cardona* Teodora fu Gregorio, ved. del barone Camillo Latino, dom. a Benevento.	*Cardone* Teodora fu Gregorio, ved., ecc., come contro.
»	54024	45.50	Cardone Nicoletta fu Gregorio, ved. di Vincenzo *Ciambaroli*, dom. a Benevento.	Cardone Nicoletta fu Gregorio, ved. di Vincenzo *Cimbaroli*, dom. a Benevento.
» »	303188 358488	700 — 206.50	Pagano *Silvio* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.	Pagano *Domenico-Bartolomeo-Siro* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.
»	402902	371 —	Pagano *Siro vulgo Silvio* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.	
»	326721	91 —	*Calligari Rosa* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Calligari* Giovanni, dom. in Carrodano (Genova); con usufrutto vitalizio a Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Calligari* Giovanni.	*Callegari Maria-Rosa* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Callegari* Giovanni, dom. in Carrodano (Genova), con usufrutto vitalizio a Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Callegari* Giovanni.
Cons. 5 % »	280832 280833	5,000 — 5,000 —	Oreglia d'Isola *Alessandro* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Oreglia d'Isola Maria fu Zaverio, dom. a Bene Vagienna (Cuneo).	Oreglia d'Isola *Sandro* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
»	40198	200 —	Bono Pietro fu *Giuseppe-Pietro*, dom in Genova.	Bono Pietro fu *Pietro-Giuseppe*, dom. in Genova.
3.50 % »	295383 299298	17.50 17.50	Porcellotti *Ermenegildo* fu Francesco, dom. a Rocca San Casciano (Firenze), vincolata	Porcellotti *Paride detto Ermenegildo* fu Francesco, dom. come contro, vincolata.
»	164148	210 —	Rabbia *Michele* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo), vincolata.	Rabbia *Giovanni-Michele* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo), vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	86360 86361	415 — 135 —	Salezzari *Clementina* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Belletti Maria di Giacomo, ved. di Salezzari Gaetano, dom. a Belforte, frazione di Gazzuolo (Mantova). La seconda rendita è vincolata di usufrutto.	Salezzari *Clara-Clementina* fu Gaetano, minore, ecc., come contro. La seconda rendita è vincolata di usufruto.
3.50 % »	180532 322240	115,50 28 —	Burdin *Augusto* fu Fulgenzio, dom. a Susa (Torino); con usufrutto ad Ancelin Maria-Michela fu Giovanni-Pietro, ved. di Burdin Fulgenzio.	Burdin *Filippo-Augusto* fu Fulgenzio, dom. a Susa (Torino); con usufrutto come contro.
»	161835	399 —	Boero *Domenica-Giuseppa-Orsola* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Masera Caterina di Gioacchino, dom. in Trofarello.	
»	197554	45.50	Boero *Orsola-Domenica* fu Domenico, minore, ecc., come la precedente.	Boero *Domenica-Orsola-Giuseppa*, minore, ecc., come contro.
»	401550	42 —	Boero *Orsola-Domenica* fu Domenico, minore, ecc., come la precedente.	
»	637941	87.50	Vallet Adelaide e *Calisto* di Napoleone, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Prè Saint Dèdier (Torino); con usufrutto a Branche Leonardo di Calisto.	Vallet Adelaide e *Maria-Giuliana-Calista* di Napoleone, minori, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria n. 750 rilasciata in data 4 dicembre 1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Como pel deposito di n. 3 titoli al portatore della rendita 3,50 % (1906) del capitale complessivo di L. 2600.		Cap. 2,600 —	*Lena* Frates fu Ambrogio, via Volta, 13, Como.	*Maddalena detta Lena* Frates fu Ambrogio, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione.	978	» 7,000 —	*Sponza* Evelina fu *Enrico*, moglie di Recchi Angelo fu Bernardo, vincolata.	*Spongia* Evelina fu *Federico*, moglie di Recchi Angelo fu Bernardo, vincolata.
Cons. 5 % » » » »	183995 183996 183997 183998 183999	500 — 500 — 500 — 645 — 715 —	Patrone *Rina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna *Angela* fu Antonio, ved. Patrone, dom. in Genova. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Cavanna *Angela* fu Antonio, ved. di Patrone Carlo, dom. in Genova.	Patrone *Caterina detta Rina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna *Angela-Assunta* fu Antonio, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Cavanna *Angela-Assunta* fu Antonio, ved., ecc. come contro.
»	399458	600 —	Fraraccio *Domenico* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Venafro* (Campobasso).	Fraraccio *Domenicantonio* di Felice, dom. a *Frosolone* (Campobasso).
Prestito Nazionale 4,50 %.	12443	135 —	*Reali Elisa* fu Francesco, ved. di Silvani Antonio, dom. a Torino.	Reale *Carolina-Maria-Elisa* fu Francesco, *comunemente chiamata Elisa*, ved. di Silvani Antonio, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 23)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	554832	266 —	Garassino Maria-Elena ed *Ester* di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Buenos Ayres.	Garassino Maria-Elena e *Maria-Ester* di Gustavo, minori, ecc., come contro.
»	610405	189 —	Oreglia di Santo Stefano Baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Luigi* Gerbore, dom. a Siena, vincolata.	Oreglia di Santo Stefano baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Giuseppe-Luigi* Gerbore, dom. a Siena, vincolata.
» » » » » » » »	716693 727392 726314 755657 759872 770950 779327 785473	45.50 35 — 35 — 84 — 35 — 35 — 70 — 696.50	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Luigi*, dom. a Torino, vincolate.	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Giuseppe-Luigi*, dom. a Torino, vincolate.
Ricevuta provvisoria per deposito cartelle 3.50 % (1906) rilasciata il 22 dicembre 1924 dalla Tesoreria provinciale di Torino.	8770	Cap. 16,100 —	*Poppelmanno* Anna in Carrù di Giuseppe.	*Poppelmann* Anna di Carrù di Giuseppe.
3.50 %	387358	210 —	Ambrosini *Carolina* di Giuseppe, moglie di Rivelli Rocco di Giuseppe, dom. in Potenza.	Ambrosini *Maria-Carolina-Gerarda-Rosa* di Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	162302	385 —	Boido Maria fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Onorata-Clementina* di Luigi, ved. Boido e moglie in seconde nozze di Monte Carlo, dom. a Calamandrano (Alessandria).	Boido Maria fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Maria-Onorata* di Luigi, ved. ecc., come contro.
»	340597	115 —	Loperfido *Anna* di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Gravina (Bari).	Loperfido *Marianna* di Emanuele, minore ecc., come contro.
»	302155	355 —	Loperfido Giovanni, *Anna* e Clementina, minori, ecc., come la precedente.	Loperfido Giovanni, *Marianna* e Clementina, minori ecc., come contro.
3.50 % » »	619183 733831 795372	42 — 94.50 623 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino* dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia ecc. come contro.
» »	795375 609472	633.50 14 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	770932	10.50	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	795374 609473	633.50 14 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
» »	795373 609471	633.50 14 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
Cons. 5 %	25049	40 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
» »	33287 33288	1235 — 410 —	Borrione Orsola Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	25047	40 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
»	25048	40 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
P. N. 5 %	27981	125 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27980	125 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27979	125 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27982	125 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. a Graglia (Novara); con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	282776	3101 —	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Anna Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano.
»	398499	766 —	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Scala *Anna-Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.
Cons. 5 %	392433	115 —	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria postestà della madre d'Auria *Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre d'Auria *Anna-Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	392434	115 —	Stammati Vincenzo fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Vincenzo fu Genaro, minore ecc., come la precedente.
»	392435	115 —	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392436	115 —	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392437	115 —	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392438	115 —	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc. come la precedente.
»	392439	115 —	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc. come la precedente.
»	392440	115 —	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc. come la precedente.
»	392441	115 —	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
3.50 %	409573	700 —	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. in Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Borelli *Catterina* fu Giovanni, ved. di Bollati Felice e a Bollati Giacomo fu Felice, dom. a Torino.	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. a Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Bonelli *Costanza* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria della Prov. di Venezia il 24-12-1924	520	Capit. 200 —	Lunardi *Placido* fu Giovanni Battista.	Lunardi *Antonio chiamato Placido* fu Giovanni Battista.
3.50 % »	142153 171137	42 — 42 —	*Rapelli* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo, ecc.	*Rapello* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo.
Cons. 5 %	277784	175 —	*Paniati* Secondo fu *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. *Paniati Giovanni*, dom. ad Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniati* Giovanni.	*Paniate* Secondo fu *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate Giovanni-Battista*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate* Giovanni Battista.
3.50 %	129849	14 —	Beraudo *Lucia* di Bartolomeo, nubile, dom. in Boves (Cuneo).	Beraudo *Maria-Lucia* di Bartolomeo, dom. in Boves (Cuneo).
P. N. 5 %	16431	55 —	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, ecc.	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietta Maria-Giovanna o Giovanna;* con usufrutto vitalizio a *Maietta Maria-Giovanna o Giovanna* fu Salvatore, ecc.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	121469	115 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo); con usufrutto a Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro.	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
	160841	570 —	*Arceri* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arceri*, dom. in Torino.	*Arcere* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arcere*, dom. in Torino.
P. N. 5 %	22618	25 —	*Mazzello Porfilio* fu Nicolantonio, dom. a New York.	*Mazzella Porfirio* fu Nicolantonio, dom. a New York.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	1053	Cap. 17,400 —	*Zanoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.	*Zannoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.
3.50 %	248168	24.50	Popoli *Luisa* fu Andrea, moglie di Salvatore Criscuoli, dom. in Avellino, vincolata.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	364741	905 —	Popoli *Luisa* fu Andrea, ved. di Criscuoli Salvatore, dom. in Avellino.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, ved. ecc., come contro.
	68202	35 —	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Dante*, minori sotto la patria potestà della madre Gazzagon Anna, dom. a Mogliano Veneto (Treviso).	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Santo*, minori ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	285	500 —	Bertolini *Alismena* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre Santoni Gemma fu Giovanni, ved. Bertolini.	Bertolini *Ismene vulgo Alismena* fu Giulio, minore ecc., come contro.
3.50 % »	468868 521325	52.50 542.50	Primieri Clemente fu Carlo, dom. in *Alessandria*.	Primieri Clemente fu Carlo, *minore sotto la tutela di Viale Clemente fu Bonifacio*, dom. in *Torino*.
Ricevuta provvisoria di cartelle 3.50% (1906) rilasciata il 2 gennaio 1925 dalla sezione di R. tesoreria di Milano.	5863	Cap. 3000 —	*Meneghetti* Paolina fu Elia.	*Pagnoni* Paolina fu Elia, *moglie di Meneghetti Samuele*.
3.50 % »	301184 303461	105 — 70 —	Franzetti *Giulio* fu Cristoforo, dom. a Brescia, vincolata.	Franzetti *Virginio o Virgilio* fu Cristoforo, dom. a Brescia.
» (1902)	14156	28 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	711	Cap. 32,000 —	Gianturco *Adriana* fu Emanuele, moglie di Trincheri Carlo, vincolata.	Gianturco *Remigia* fu Emanuele, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 272

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	91 93	Belgio	112 63
Londra	120 275	Olanda	9 985
Svizzera	480 29	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	352 50	Pesos carta (argent.)	10 25
Berlino	5 921	New-York	24 808
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 55
Praga	73 75	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 785	Budapest	0 0349
Romania	11 40	Oro	478 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 55
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	93 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 05

Bollettino N. 273

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	94 08	Belgio	112 47
Londra	120 18	Olanda	9 96
Svizzera	478 80	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	351 —	Pesos carta (argent.)	10 27
Berlino	5 925	New-York	24 788
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 50
Praga	73 05	Belgrado	43 55
Dollaro canadese	24 775	Budapest	0 0348
Romania	11 30	Oro	478 29

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 325
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	93 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza fra gli impiegati del gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 53, comma 1°, lettera *a*), e comma 2° del R. decreto settembre 1922, n. 1290;
Veduto l'art. 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza fra gli impiegati del gruppo *C* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data del 30 settembre 1922 e che abbiano, non oltre l'anno accademico 1921-1922, conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Non saranno ammessi al concorso quegli impiegati che già abbiano coperto il grado di vice commissario di pubblica sicurezza e che siano stati, in seguito a loro domanda, trasferiti nel ruolo dei segretari, perchè dichiarati inidonei al servizio attivo di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) non oltre il 15 febbraio 1926:

1° domanda in carta da bollo da L. 3;

2° diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno sostenere una prova scritta ed una orale.

Art. 5.

La prova scritta verserà sulle seguenti materie:

Principi generali di diritto penale e di diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 6.

L'esperimento orale verserà sulle materie che formano oggetto dell'esame scritto e sulle seguenti materie:

Codice civile (Disposizioni preliminari - libro 1° - principi relativi alle proprietà ed alle obbligazioni) e di commercio (persona - atti - libri - fallimenti);

Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento - Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza - Legge elettorale politica;

Legge recante provvedimenti contro l'alcoolismo 19 giugno 1913, n. 632, e relativo regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238.

Regolamento sul meretricio 27 ottobre 1891, n. 605; R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, per la repressione della tratta delle donne e fanciulli (*Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1923, n. 137);

Legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi e relativo regolamento 10 gennaio 1915, n. 68; R. decreto 21 febbraio 1915, n. 172:

Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e relativo regolamento 14 giugno 1909, n. 442;

Testo unico delle leggi sugli infortuni sul lavoro 31 gennaio 1904, n. 51, e relativo regolamento;

Legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale o festivo e R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali e relativo regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393;

Regolamento per gli istituti di vigilanza privata 4 giugno 1914, n. 563.

Gli esami scritti avranno luogo nel mese di marzo in Roma, al Ministero dell'interno.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un funzionario del Ministero dell'interno avente grado di direttore capo divisione;

c) di un ispettore generale di pubblica sicurezza o di un questore.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 8

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 7 decimi.

Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di 7 decimi per conseguire l'idoneità.

Art. 9.

Per quanto concerne lo svolgimento della prova di esami sono applicabili le disposizioni contenute nel cap. 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I candidati che otterranno l'idoneità dovranno essere nominati vice commissari aggiunti nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con riserva di anzianità rispetto ai funzionari ex combattenti, anche di altre Amministrazioni, che eventualmente potranno ottenere la nomina di vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, mediante passaggio di categoria quali ex combattenti.

Il direttore capo del personale della pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1925.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di assistente (grado 10°) nel ruolo del gruppo B del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, che autorizza il Ministero dell'economia nazionale a coprire mediante pubblici concorsi la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, contenente provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, ad un posto di assistente (grado 10°) nel ruolo del gruppo *B* del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100 e l'indennità caro viveri, stabilita dalle norme in vigore.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare coloro che sono provvisti del diploma di licenza liceale, o di istituto tecnico (sezioni fisico-matematica, industriale ed agrimensura), o dei Regi istituti industriali di terzo grado, o d'istituto nautico, o di altro titolo equipollente.

Per essere ammesso al concorso il candidato dovrà aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non aver superato, alla data medesima, il 35° anno di età. Tale limite è elevato a 5 anni per gli ex-combattenti e di 9 per gli invalidi di guerra.

Per gli impiegati di ruolo dello Stato non è prescritto alcun limite di età.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risulti in modo preciso: *a*) il cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè il domicilio a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni; *b*) un breve cenno in carta libera della pratica eventualmente compiuta dal candidato in osservatori ed in istituti scientifici governativi, delle pubblicazioni eventualmente fatte in materia di meteorologia e geofisica, della conoscenza di lingue straniere, dell'eventuale pratica del disegno, e di ogni notizia che serva a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante;

2° atto di nascita debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, che influiscano sul rendimento del servizio. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto o Sottoprefetto. Per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui nell'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

7° certificato dell'esito definitivo di leva o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata;

8° diploma originale (o copia autentica dello stesso) di licenza di istituto medio di secondo grado, a norma dell'art. 2 del presente decreto;

9° certificato comprovante i voti riportati nel corso di studi sopracitati;

10° certificato dei servizi eventualmente prestati in osservatori od in istituti scientifici governativi, le pubblicazioni od ogni altro documento che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse.

Sono escluse le opere manoscritte;

11° i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualità di invalido di guerra, di ferito in combattimento, di combattente e la specie e la durata del servizio prestato durante la guerra 1915-1918, nonchè tutti gli altri documenti che comprovino il conferimento di decorazioni al valore militare di croci di guerra;

12° elenco in carta libera, e firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentati al concorso;

13° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 25 per tassa di concorso.

I candidati che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, di essere impiegati di ruolo dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5. Tali documenti dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e dalla data apposti dal competente ufficio del Ministero.

Le domande e i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'articolo precedente non saranno presi in considerazione e saranno senz'altro respinti ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine predetto.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) nei giorni di cui sarà dato avviso agli interessati, per mezzo di lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o in caso diverso la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema di matematica e nello svolgimento di un tema di fisica, sulla base dei programmi delle scuole medie di secondo grado.

Tanto nella prova scritta di matematica quanto in quella di fisica potrà richiedersi l'applicazione del calcolo logaritmico; perciò ciascuno dei candidati dovrà presentarsi agli esami munito di tavole logaritmiche e trigonometriche (a 5 o più decimali).

La prova orale consisterà in discussioni sulla matematica e sulla fisica (sempre in base ai programmi delle scuole medie di secondo grado), e inoltre in un saggio sulle lingue moderne conosciute dal candidato.

I candidati potranno chiedere di fare una prova di disegno a mano libera.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente la votazione complessiva e graduatoria di merito di ogni concorrente, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulterà vincitore del concorso il candidato che secondo l'ordine di graduatoria, avrà ottenuto una maggiore votazione. Nel caso di rinuncia del concorrente dichiarato vincitore, o di mancata conferma di esso dopo il periodo di prova, potrà essere nominato un altro concorrente, nell'ordine di graduatoria.

A parità di merito avrà la preferenza colui che abbia prestato servizio in osservatori od in istituti scientifici governativi, che abbia fatto pubblicazioni in materia di meteorologia e geofisica salvo i diritti preferenziali stabiliti dalle norme vigenti a favore dei decorati al valore, dei feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra, ecc.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo dopo che saranno state attuate le disposizioni relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, nelle premesse citato.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto al vincitore del concorso un assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, previa detrazione di L. 100.

Gli impiegati di ruolo dello Stato conserveranno, durante il periodo di prova, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923 più sopra citato lo stipendio di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

Proroga del termine per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso a premi per la preparazione di tavole murali per l'istruzione dei giovani contadini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1925, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 278, con il quale viene indetto un concorso per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1925, registro n. 5, Ministero economia nazionale, foglio n. 325, con il quale venne prorogato al 31 gennaio 1926 il concorso suddetto;

Ritenuta la opportunità di un'ulteriore proroga del termine del concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso a premi per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario » è prorogato al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1925.

p. *Il Ministro:* Peglion.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a posti di notaro vacanti.

E' aperto il concorso ai seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Alessandria	Alessandria	2	*Il 1° posto*: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. *Il 2° posto*: Lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Parodi Ligure	Alessandria	1	Martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; venerdì e sabato dalle 13 alle 16.
Pontecurono	Alessandria	1	Ogni domenica dalle 14 alle 17.
Iesi	Ancona	1	Giovedì, sabato e lunedì dalle 9 alle 12.
Force	Ascoli Piceno	1	Ogni domenica dalle 9 alle 12.
Santa Vittoria in Matenano	Ascoli Piceno	1	Ogni domenica dalle 11 alle 15.
Calosso	Asti	1	Domenica e lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, nell'inverno; dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17, nell'estate.
Castigliole d'Asti	Asti	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, nell'inverno; dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17, nell'estate.
Portacomaro	Asti	1	Ogni lunedì dalle 12 alle 17.
Rocca d'Arazzo	Asti	1	Lunedì e venerdì dalle 9 alle 14, nell'inverno; e dalle 7 alle 12, nell'estate.
Bagnoli Irpino	Avellino	1	Domenica e lunedì di ogni settimana dalle 9 alle 14.
Aielli	Avezzano	1	La prima e terza domenica del mese dalle 9 alle 13.
Apollosa	Benevento	1	Ogni giovedì dalle 9 alle 13.
Montefusco	Benevento	1	Il sabato di ogni quindici giorni dalle 9 alle 14.
Agordo	Belluno	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Trescore Balneario	Bergamo	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Travagliato	Brescia	1	Ogni domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Desulo	Cagliari	1	Martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Mandas	Cagliari	1	Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Muravera	Cagliari	1	Mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Sant'Antioco	Cagliari	1	Mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Siliqua	Cagliari	1	Martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Mineo	Caltagirone	1	Mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre). Domenica dalle 9 alle 12.
Mirabella Imbaccari	Caltagirone	1	Giovedì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Villarosa	Caltanissetta	1	La prima e terza domenica del mese dalle 10 alle 14.
Carovilli	Campobasso	1	La prima domenica del mese dalle 9 alle 12.
Civitanova del Sannio	Campobasso	1	Ogni domemica dalle 9 alle 12.
Forlì del Sannio	Campobasso	1	Ogni domenica dalle 9 alle 12.
Jelsi	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle 9 alle alle 13.
Limosano	Campobasso	1	Martedì e domenica dalle 9 alle 13.
Macchiagodena	Campobasso	1	La prima domenica del mese dalle 9 alle 12.
Montecilfone	Campobasso	1	Ogni domenica dalle 9 alle 12.
Pico	Cassino	1	Ogni domenica dalle 10 alle 14.
Catania	Catania	1	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica per turno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Cotrone	Catanzaro	1	Il primo lunedì del mese dalle 9 alle 14.
Bellano	Como	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 16.
Como	Como	1	Tutti i giorni, salvo i festivi ed i giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
[illegible] Brasio	Como	1	Lunedì dalle 9 alle 13.
Cosenza	Cosenza	1	Ogni mercoledì dalle 9 alle 12.
Rogliano	Cosenza	1	Lunedì e domenica dalle 8 alle 12.
Verbicaro	Cosenza	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 13.
Cuneo	Cuneo	2	*Il 1° posto:* giovedì e sabato dalle 16 alle 18. *Il 2° posto:* martedì e venerdì dalle 8 ½ alle 11 ½ e dalle 14 alle 17.
Portomaggiore	Ferrara	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 14.
Firenzuola	Firenze	1	Lunedì e martedì dalle 9 alle 12.
Lastra a Signa	Firenze	1	Mercoledì e domenica dalle 9 alle 12.
Pontassieve	Firenze	1	Mercoledì e domenica dalle 9 alle 12.
San Casciano Val di Pesa	Firenze	1	Lunedì dalle 9 alle 12; domenica dalle 14 alle 16.
San Severo	Foggia	1	Lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 12. Dal 1° luglio al 30 settembre l'orario pomeridiano, anzichè dalle 15 alle 18, sarà osservato dalle 17 alle 20.
Stornarella	Foggia	1	Domenica, con intervallo di giorni 15, dalle 8 alle 13.
Volturara Appula	Foggia	1	Tutte le domeniche dalle 8 alle 13.
Cesena	Forlì	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Longiano	Forlì	1	Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
Rimini	Rimini	2	*Il 1° posto:* dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; domenica dalle 10 alle 12. *Il 2° posto:* dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12.
Anagni	Frosinone	1	Martedì e domenica dalle 9 alle 14.
Supino	Frosinone	1	Ogni venerdì dalle 9 alle 14.
Quarto dei Mille	Genova	1	La prima e terza domenica del mese dalle 9 alle 12.
Ciminà	Gerace Marina	1	Ogni domenica dalle 8 alle 13 (1° aprile-30 settembre); dalle 9 alle 14 (1° ottobre-31 marzo).
Aragona	Girgenti	1	Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Canicattì	Girgenti	2	*Il 1° posto:* mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12. *Il 2° posto:* lunedì, martedì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
San Biagio Platani	Girgenti	1	Lunedì, martedì, e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Montieri	Grosseto	1	Mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Castellamonte	Ivrea	1	Lunedì, martedì e domenica dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Chiaverano	Ivrea	1	Giovedì dalle 14 alle 19; domenica dalle 9 alle 12.
Ivrea	Ivrea	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.
Pavone Canavese	Ivrea	1	Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Paglietta	Lanciano	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
San Buono	Lanciano	1	Tutte le domeniche dalle 14 alle 16.
Vasto	Lanciano	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Torre Santa Susanna	Lecce	1	Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 (dall'aprile al settembre l'orario pomeridiano dalle 17 alle 19); domenica dalle 9 alle 12.
Livorno	Livorno	1	Mercoledì dalle 16 alle 18; domenica dalle 12 alle 14.
Lucca	Lucca	1	Ogni mercoledì dalle 17 alle 18 ½.
Castel Raimondo	Macerata	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 12.
Barcellona Pozzo di Gotto	Messina	2	*Il 1° posto:* giovedì e domenica dalle 9 alle 16. *Il 2° posto:* mercoledì e domenica dalle 9 alle 16.
Milazzo	Messina	1	Giovedì e domenica dalle 9 alle 16.
Busto Arsizio	Milano	1	Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12.
Casalpusterlengo	Milano		Ogni lunedì dalle 10 alle 14.
Desio	Milano	1	Martedì, giovedì e venerdì dalle 9 16.
Melegnano	Milano	1	Tutti i giovedì dalle 9 alle 14.
Sesto Calende	Milano	1	Mercoledì dalle 9 alle 14.
Modena	Cavezzo	1	Mercoledì e domenica dalle 9 alle 13.
Modena	Modena	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Novi di Modena	Modena	1	Venerdì e domenica dalle 9 alle 12.
Chiaramonte Gulfi	Modica	1	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Ioppolo	Monteleone di Calabria	1	Il giorno 15 di ogni mese dalle 9 alle 12.
Mileto	Monteleone di Calabria	1	Il giorno 15 di ogni mese dalle 9 alle 12.
Brusciano	Napoli	1	Ogni mercoledì dalle 9 alle 14.
Lettere	Napoli	1	Ogni domenica dalle 9 alle 13.
Melito	Napoli	1	Ogni domenica dalle 9 alle 13.
Portici	Napoli	1	Giovedì e domenica a turno dalle 9 alle 13.
Sant'Antimo	Napoli	1	Giovedì e domenica a turno dalle 9 alle 13.
Secondigliano	Napoli	1	Giovedì e domenica a turno dalle 9 alle 13.
Terzigno	Napoli	1	Ogni domenica dalle 9 alle 14.
Assoro	Nicosia	1	Giovedì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Capizzi	Nicosia	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 16.
Fontanetto da Po	Novara	1	Martedì e giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 9 alle 11.
Maggiora	Novara	1	Sabato dalle 14 alle 18; domenica dalle 8 alle 12.
Oleggio	Novara	1	Lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30.
Busachi	Oristano	1	Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Oristano	Oristano	2	*Il 1° posto:* Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. *Il 2° posto:* Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Piazzola sul Brenta	Padova	1	Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30; domenica dalle 9.30 alle 12.
Valmozzola	Parma	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 12.
Piraino	Patti	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 16.
San Pietro sopra Patti	Patti	1	Martedì, venerdì e domenica dalle 9 alle 16.
Bettona	Perugia	1	Giovedì e domenica dalle 9 alle 12.
Fossombrone	Pesaro	2	*Il 1º primo posto*: Martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. *Il 2º posto*: Sabato, domenica e lunedì dalle 9 alle 12.
Pesaro	Pesaro	1	Martedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Sovereto	Pisa	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 12.
Balvano	Potenza	1	Domenica dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Laurenzana	Potenza	1	Domenica dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Casole Valsenio	Ravenna	1	Martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.
Orvinio	Roma	1	Mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.
Roma	Roma	1	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, non festivi, dalle 9 alle 13.
Segni	Roma	1	Lunedì e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Tramonti	Salerno	1	La prima e terza domenica del mese dalle 9 alle 12.
Alife	Santa Maria Capua Vetere	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 14.
Capriati al Volturno	Santa Maria Capua Vetere	1	Mercoledì e sabato dalle 9 alle 14.
Pietravairano	Santa Maria Capua Vetere	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 14.
San Nicola la Strada	Santa Maria Capua Vetere	1	Ogni domenica dalle 9 alle 14.
Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere	1	Lunedì e giovedì dalle 9 alle 14.
Visciano	Santa Maria Capua Vetere	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 14.
Oliena	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.
Santa Teresa Gallura	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Caltabellotta	Sciacca	1	Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12; domenica dalle 9 alle 14.
Castelnuovo Berardengo	Siena	1	Ogni martedì della settimana dalle 9 alle 14.
Pienza	Siena	1	Mercoledì e domenica dalle 7 alle 13.
Poggibonsi	Siena	1	Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Torrita	Siena	1	Mercoledì e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Tirano	Sondrio	1	Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Mulazzo	Spezia	1	Domenica, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14.
Ginosa	Taranto	1	Lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 12.
Atri	Teramo	1	Domenica e mercoledì dalle 9 alle 12.
Catignano	Teramo	1	Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.
Farindola	Teramo	1	Tutte le domeniche dalle 9 alle 12.
Altavilla Milicia	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Vicari	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Pinerolo	Torino	2	*Per entrambi i posti*: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 8 alle 11 ½.
Settimio Torinese	Torino	1	Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.
Torino	Torino	1	Mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Torre Pelice	Torino	1	Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.
Barletta	Trani	1	Martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Molfetta	Trani	1	Domenica e lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Marsala	Trapani	1	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle 10 alle 15.
Trapani	Trapani	1	Giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 16; domenica, nei mesi di marzo, luglio e novembre, dalle 10 alle 13.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Buia	Udine	1	Lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Gemona	Udine	1	Martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
San Vito al Tagliamento	Udine	1	Martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Malcesine	Verona	1	Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Verona	Verona	2	*Per entrambi i posti:* lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Montecchio Precalcino	Vicenza	1	Mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 3 deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Alle domande stesse dovranno essere uniti i documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, corredati di doppio elenco in carta libera

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato dai Regi decreti sopra menzionati:

a) Per i candidati notari:

1. Estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4. Certificato generale del casellario;
5. Certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali siano eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6. Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7. Certificato d'iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8. Certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9. Diploma dell'esame di idoneità al notariato o analogo certificato dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) Per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1. Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto stesso, con l'indicazione della data di tale iscrizione Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2. Tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al numero 2 lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata e in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati anteriormente, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, non sarà tenuto conto delle altre domande, anche in applicazione del divieto di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2019.

Ove si tratti di concorsi a più posti vacanti in una stessa sede, occorrono parimenti tante singole domande con indicazione dei posti (1°, 2°, 3° ecc.) a cui si riferiscono. In caso contrario l'unica domanda o le domande presentate si intenderanno limitate al posto od ai posti che per primi si resero vacanti, senza riferimento agli altri posti pei quali non venne prodotta separata istanza.

Per tutti i concorsi pubblicati nel presente bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile succitato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784).

Si ravvisa utile, da ultimo, riportare qui appresso, per norma degli interessati, il disposto dell'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124:

« Finchè in un distretto si trovino in esercizio notari, i quali occupino posti soppressi, secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, oppure siano stati traslocati al capoluogo in soprannumero, giusta il disposto dell'articolo 10 del presente decreto, nei concorsi per tale distretto sarà data la preferenza, su ogni altro concorrente, ai notari in esercizio nel distretto medesimo alla data di pubblicazione del concorso. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notari rimasti o aggiunti in soprannumero ».

Si richiama altresì l'attenzione degli interessati sulle disposizioni degli articoli 11 e 13 dello stesso Regio decreto-legge riguardanti l'obbligo, da parte dei notari assegnati temporaneamente in soprannumero al capoluogo di un distretto, di concorrere per una sede vacante nel distretto medesimo, e la preferenza nella scelta concessa in determinate condizioni ai notari che avevano i requisiti per la temporanea assegnazione anzidetta.

Si avverte da ultimo che le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della bolletta comprovante l'eseguito pagamento, entro il termine utile dei 40 giorni sopraccennato, in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 e contenente la indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso, e di L. 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi, contemporaneamente pubblicati col presente avviso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera in cui sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Quei concorrenti, che non avessero ancora ricevuti in restituzione i documenti da essi esibiti in precedenti concorsi, possono farne richiamo, specificando la domanda di concorso a cui vennero allegati, e rinnovando, s'intende, i documenti pei quali è richiesta la data non anteriore ai tre mesi dal bando.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.